

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Assegno unico 2022: come funziona, a chi spetta,
come fare la domanda



COS'E' L'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

L'Assegno unico e universale (AUU) è una misura economica a sostegno delle famiglie con figli a carico istituita con la Legge Delega 46/2021 il cui importo varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda tenuto conto dell'età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli. **È una misura destinata a tutte le famiglie, che varrà dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del 21esimo anno di ciascun figlio fiscalmente a carico.**

Con l'introduzione dell'Assegno, che rientra tra gli interventi previsti dalla riforma denominata "Family Act", il Governo intende riorganizzare e semplificare il sistema di contributi economici per le famiglie con figli e fornire un sostegno che favorisca e supporti l'occupazione dei genitori, con particolare riguardo a quella femminile.



La novità sostanziale riguarda le caratteristiche dell'assegno definito **UNICO** e **UNIVERSALE**.

È **unico** in quanto accorperà delle misure preesistenti a sostegno delle famiglie, eccezione fatta per il bonus asilo nido, vale a dire:

- Bonus Mamma Domani (Premio alla Nascita)
- Bonus Bebè
- Bonus Terzo Figlio
- Fondo di Sostegno alla Natalità
- Assegni al Nucleo Familiare

È **universale** perché spetterà a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito.

L'AUU andrà a sostituire detrazioni e assegni per il nucleo per cui dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati in busta paga per i figli a carico sotto i 21 anni.

Questa misura è compatibile con altri aiuti in favore delle famiglie con i figli a carico erogati dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali e non concorre alla formazione del reddito complessivo. *Non sarà, quindi, considerato nel calcolo dei redditi per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, trattamenti assistenziali ed altri benefici sociali.* È, inoltre compatibile con il Reddito di Cittadinanza, in quest'ultimo caso sarà accreditato sulla carta RdC che i percettori di questa misura possiedono già e non sarà necessario presentare apposita domanda, perché verrà erogato d'ufficio dall'INPS.



**L'Assegno Unico
Universale è la misura
economica a
sostegno delle
famiglie con figli a
carico istituita con la
Legge Delega 46/2021**

QUALI SONO I BENEFICIARI?

L'assegno unico può essere richiesto da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale con figli a carico:

- minorenni
- maggiorenni fino ai 21 anni di età, a determinate condizioni**
- con disabilità media o grave o non autosufficienti, di qualsiasi età

Per figli a carico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE nel quale è presente il beneficiario della prestazione.

**Dai 18 anni ai 21 anni non compiuti, l'assegno continuerà ad essere erogato solo nei casi in cui il figlio maggiorenne rispetti uno dei seguenti requisiti:

- iscrizione o frequenza di un percorso di formazione scolastica o professionale:
 - alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore
 - a un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale
 - a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) (sia pubblici che privati), a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione
 - a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di "Tecnico superiore"
- frequenta un corso di laurea
- svolge un tirocinio o un'attività di lavoro con reddito inferiore a 8.000€ annui
- è registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso il centro per l'impiego o l'agenzia per il lavoro
- svolge il servizio civile universale

Il diritto alla prestazione è esteso ai nonni per i nipoti unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento.

REQUISITI

L'AUU è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di **cittadinanza, residenza e soggiorno**:

- sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e domiciliato in Italia;
- sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Se si compie la maggiore età nel mese di competenza, il mese viene pagato?

Si. Viene pagato l'intero importo. Quindi, se ad esempio si nasce il 2 marzo l'importo sarà riconosciuto interamente per il mese di marzo.

QUANDO E COME VA INOLTATA LA DOMANDA?

La domanda di assegno unico e universale **va presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo** ed è inoltrata:

- accedendo dal sito web www.INPS.it al servizio "assegno unico e universale per i figli a carico" con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
- contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico)
- tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi

La domanda va inoltrata una sola volta nell'anno e deve riguardare tutti i figli, integrandola in caso di nascite e tenendo presente, comunque, che l'assegno spetta a partire dal settimo mese di gravidanza.

Ai fini dell'individuazione dell'ISEE da prendere a riferimento, si precisa che **va considerato l'ISEE del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad esempio, genitori separati e/o divorziati)**. La domanda andrà presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale ma non è previsto anche il requisito della convivenza con il figlio per la presentazione della domanda stessa.

In ipotesi di nucleo familiare in cui sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore, deve essere presentata una domanda di assegno da parte di ogni coppia di genitori.

Per i figli maggiorenni chi deve fare domanda?

Può fare domanda uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale oppure direttamente il figlio maggiorenne. Il figlio maggiorenne può fare domanda anche successivamente a quella presentata dal genitore che, in questo caso, viene annullata e sostituita. Resta fermo che, al di fuori del caso degli orfani di entrambi i genitori che possono presentare la domanda per sé stessi, per poter presentare la domanda i figli maggiorenni devono essere a carico ai fini IRPEF dei genitori e, pertanto, possono presentare domanda qualora facenti parte del medesimo nucleo ISEE dei genitori o di uno di essi.

Posso richiedere l'assegno unico se sono in stato di gravidanza?

Per i nuovi nati l'assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza. La domanda va presentata dopo la nascita, quando è stato attribuito al minore il codice fiscale. Con la prima mensilità di assegno saranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza.

Ho fatto domanda ma nella ricevuta non c'è il numero di protocollo. Può essere un problema?

La protocollazione non avviene al momento della presentazione della domanda, ma poco dopo. Per visionare il numero di protocollo occorre entrare nella sezione "consulta e Gestisci le domande che hai presentato", selezionare la domanda e visualizzare il numero di protocollo assegnato alla domanda. Per la ricerca o l'individuazione della pratica è comunque sufficiente il numero della domanda che viene rilasciato con la ricevuta all'atto dell'invio della domanda.

Quali sono gli stati della domanda che compariranno all'utente?

Gli stati della domanda sono "Accolta" (vuol dire tutto OK e può essere messa in pagamento, ma non è detto che sia già stata pagata), "Respinta", "Decaduta", "Rinunciata", "In evidenza alla sede" (vuol dire che c'è qualche problema forse sanabile con un supplemento di istruttoria della sede INPS), "In evidenza al cittadino" (vuol dire che l'utente deve integrare la domanda con della documentazione, che trova indicata sempre nel sistema di gestione di cui sopra).

Chi è sposato ma l'altro coniuge ha residenza diversa da quella del richiedente, cosa deve indicare tra le opzioni che descrivono il nucleo familiare?

Ai fini ISEE, le persone coniugate, anche se hanno residenze diverse, fanno sempre parte dello stesso nucleo. Possono quindi flaggare l'opzione "conviventi".

In caso di domanda presentata con errori è possibile cancellarla o modificarla?

Se ci si rende conto di aver commesso un errore nella compilazione della domanda è possibile cliccare su "Rinuncia", facendo attenzione a scegliere come motivazione "Errore di compilazione" e non "Rinuncia alla prestazione". In questo modo è possibile poi inserire una nuova domanda corretta.



QUALI DOCUMENTI SONO NECESSARI?

La domanda può essere o meno accompagnata da un ISEE aggiornato: la presentazione dell'ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia, qualora si possedesse un ISEE valido quest'ultimo non dovrà comunque essere allegato alla domanda perché INPS ne verificherà autonomamente l'esistenza rendendo più snella e semplice la procedura al richiedente.

In mancanza di ISEE, la domanda per l'AUU potrà comunque essere presentata e ciascun avente diritto riceverà l'importo minimo previsto.

La domanda richiede soltanto l'autocertificazione di alcune informazioni di base che sono:

- composizione del nucleo familiare e numero di figli
- luogo di residenza dei membri del nucleo familiare
- IBAN di uno o di entrambi i genitori.

La richiesta verrà presentata da un genitore e il secondo completerà la parte di sua competenza indicando gli eventuali ulteriori dati per il pagamento in caso di ripartizione a metà dell'importo. I figli maggiorenni potranno fare domanda in sostituzione dei genitori e chiedere il pagamento diretto della quota di assegno a loro spettante.

L'altro genitore è cittadino straniero e non è in possesso di codice fiscale. Come posso fare la domanda di assegno unico?

È possibile indicare in domanda che l'altro genitore non è in possesso di codice fiscale in quanto cittadino straniero. Bisogna selezionare nella scheda di compilazione dei dati del figlio l'opzione «il nucleo familiare del figlio comprende un solo dei due genitori», poi selezionare come motivazione «genitore unico» e la casistica «altro genitore cittadino straniero senza codice fiscale». Selezionando questa opzione l'intero importo dell'assegno sarà riconosciuto al richiedente e non sarà possibile la ripartizione al 50 per cento.

Saranno ancora necessarie le autorizzazioni come per gli ANF?

No, non saranno richieste.

COME VIENE CALCOLATA LA RATA MENSILE? SONO PREVISTI CONGUAGLI?

L'importo mensile spettante è determinato tenuto conto dell'ISEE presente al momento della domanda. L'importo erogato è fisso per tutte le rate, salvo il conguaglio che verrà effettuato generalmente nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, in cui si farà riferimento all'ISEE in corso di validità al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per le domande che saranno **presentate entro il 30 giugno**, è prevista la decorrenza a partire dal mese di marzo. In questo caso, in sede di conguaglio, si terrà conto dell'ISEE valido presentato entro il 30 giugno del periodo di riferimento.

Per le domande presentate **dal 1° luglio**, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per il computo della rata spettante, si tiene conto dell'ISEE presente al momento della domanda. L'eventuale maggiorazione, in fase di conguaglio della prestazione, decorre dal mese di presentazione dell'ISEE.

Esempio: domanda di assegno unico presentata a marzo 2022 con ISEE valido. La rata di marzo e tutte quelle successive è calcolata sulla base dell'ISEE presente al momento della domanda. Nei mesi di gennaio e febbraio 2023, si fa riferimento all'ISEE valido al 31 dicembre 2022, con possibilità di conguaglio rispetto al valore della rata inizialmente calcolato a marzo 2022, ed erogato in misura fissa nelle mensilità successive.

Esempio: domanda di assegno unico presentata a marzo 2022. Al momento della domanda, non è presente l'ISEE che viene presentato successivamente a maggio 2022. In fase di prima istruttoria, la prestazione viene calcolata con l'importo minimo spettante, salvo l'effettuazione del conguaglio sulla base dell'ISEE presentato entro il 30 giugno.

Esempio: domanda di assegno unico presentata ad agosto 2022. Al momento della domanda, non è presente l'ISEE che viene presentato successivamente a ottobre 2022. La prestazione viene calcolata con l'importo minimo spettante, l'ISEE vale da quando è presentato.

QUALI SONO GLI IMPORTI? QUALI LE MAGGIORAZIONI?



L'assegno mensile avrà un importo base variabile da un **minimo di 25€ fino ad un massimo di 175€ per ogni figlio**, legato al valore dell'ISEE del nucleo familiare.

Sono previste, inoltre, delle **maggiorazioni**, nel dettaglio:

- nel caso di nuclei familiari con 4 o più figli
- nel caso entrambi i genitori siano lavoratori
- per ciascun figlio disabile maggiorenne, fino ai 21 anni di età
- per ciascun figlio disabile minorenni (a seconda del grado di disabilità)
- per ciascun figlio successivo al secondo
- per le madri con età inferiore ai 21 anni (+20€)

L'importo sarà corrisposto al genitore richiedente oppure, se espressamente richiesto, diviso tra i genitori in parti uguali. In caso di separazione o divorzio, l'importo dell'assegno sarà riconosciuto al genitore affidatario, o ad entrambi in caso di affidamento congiunto. Nel caso di **figlio maggiorenne avente diritto, l'assegno potrà essere erogato direttamente al figlio, su espressa richiesta, per la relativa quota.**

ISEE	0-18 ANNI	18-21 ANNI	Maggiorazione per ciascun figlio dopo il 2°
0-15.000 euro	175	85	85
20.000	150	73	71
30.000	100	49	43
>40.000	50	25	15

Nuclei con più di 4 figli	+100 euro al mese
Figlio successivo al secondo	+15 euro fino a 85 euro al mese (in funzione dell'ISEE)
Genitori entrambi lavoratori	+30 euro al mese con ISEE >15.000 (diminuiscono fino ad azzerarsi a ISEE >40.000)
Figli non autosufficienti <18 anni	+105 euro al mese
Disabilità grave < 18 anni	+95 euro al mese
Disabilità media < 18 anni	+85 euro al mese
Figli disabili >18	+50 euro al mese
Madri con età inferiore ai 21 anni	+20 euro al mese



	IMPORTI ASSEGNO		MAGGIORAZIONI			MAGGIORAZIONI LEGATE ALLA DISABILITA'					
	Figlio minorenni	Figlio maggiorenne fino a 21 anni	Per ciascun figlio dal terzo in poi	Per ciascun figlio con entrambi i genitori lavoratori	Per ciascun figlio con madre con meno di 21 anni	Per nucleo familiare con 4 o più figli	Figlio minorenni non autosufficiente	Figlio minorenni con disabilità media	Figlio minorenni con disabilità media	Figlio maggiorenne fino a 21 anni con disabilità	Figlio dai 21 anni in su con disabilità di grado almeno medio
<i>Fino a 15 mila euro</i>	175	85	85	30	20	100	105	95	85	80	85
<i>Fino a 20 mila euro</i>	150	73	71	24							73
<i>Fino a 25 mila euro</i>	125	61	57	18							61
<i>Fino a 30 mila euro</i>	100	49	43	12							49
<i>Fino a 35 mila euro</i>	75	37	29	6							37
<i>Da 40 mila euro</i>	50	25	15	0	25						



Nel dettaglio: per ciascun figlio minorenni è previsto un importo pari a 175 euro mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella presente, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro con ISEE pari o superiore a 40.000 euro. Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del ventunesimo anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Tale importo si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Per consentire la graduale transizione alle nuove misure e garantire il rispetto del principio di progressività è prevista un'**ulteriore maggiorazione di natura transitoria**, su base mensile, in presenza contemporanea delle ulteriori condizioni:

- valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro
- effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare

Si tratta di un bonus che viene introdotto **per tre anni (2022-2023-2024)** e riconosciuto nella quota complessiva dell'assegno unico universale riducendosi ogni anno, fino ad annullarsi dal 1° marzo 2025, *per supportare ulteriormente quelle famiglie che potrebbero essere penalizzate dall'eliminazione delle detrazioni fiscali e degli assegni familiari, nonostante la contestuale introduzione dell'assegno unico per i figli.*

L'importo verrà calcolato dall'INPS in base alla somma del valore teorico dell'assegno al nucleo familiare corrispondente al valore dell'ISR (l'indicatore della situazione familiare, voce presente nell'ISEE) e delle detrazioni per figli a carico teoricamente spettanti ai genitori in corrispondenza dei rispettivi redditi IRPEF.

Chi ha avuto una variazione di reddito rilevante nel 2021 può presentare ISEE corrente? E ogni quanto dovrà ripresentarlo?

Sì, la richiesta può essere accompagnata dall'ISEE corrente che fotografa una situazione reddituale e patrimoniale del nucleo più vicina rispetto a quelle registrate nell'ISEE ordinario (che guarda al reddito e al patrimonio di due anni prima: l'ISEE 2022 si basa su reddito e patrimonio del 2020). Nel caso di variazione reddituale, **l'ISEE corrente vale sei mesi**. Nel caso di variazione del patrimonio, **l'ISEE corrente si può presentare da aprile di ogni anno e vale sino al 31 dicembre dello stesso anno**.

La maggiorazione dell'assegno unico per reddito da lavoro di entrambi i genitori, scatta anche se si è genitore unico (ad esempio vedovo o con figlio non riconosciuto)? E se uno dei due genitori percepisce Naspi e l'altro è lavoratore dipendente? E se uno dei due genitori ha partita IVA e l'altro è dipendente?

La maggiorazione **non scatta in caso di genitore unico titolare di reddito da lavoro**. Bisogna però attendere la circolare INPS che chiarirà se il diritto alla maggiorazione potrà essere riconosciuto automaticamente anche in questi casi o quando uno dei due genitori è percettore della Naspi. Al momento, **con l'espressione «reddito da lavoro» si intendono redditi da lavoro autonomo, redditi da lavoro dipendente e assimilati e redditi di impresa**.



COME E QUANDO VERRA' EFFETTUATO IL PAGAMENTO?

L'assegno unico e universale è corrisposto direttamente dall'INPS ed è erogato al richiedente o, anche con richiesta successiva, in pari misura a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, su un conto corrente bancario o postale, bonifico domiciliato presso sportello postale, libretto postale, conto corrente estero area SEPA, Carta prepagata con Iban. Questi conti devono essere intestati al richiedente o all'altro genitore (se viene scelta la ripartizione dell'importo). In caso di genitori separati si possono presentare due scenari.

Nel caso di decisa di **dividere l'assegno al 50%** tra i genitori, al momento dell'inoltro della domanda occorre specificare espressamente questa opzione, riconoscendo all'altro genitore la possibilità di richiedere allo stesso modo la parte che spetta a lui. In questo caso, la fase di istruttoria della pratica viene presa in carico subito dall'INPS che procede a valutare se la richiesta sia ammissibile o meno, come per tutte le altre. In caso di esito positivo, il 50% dell'assegno inizierà a essere erogato al genitore che ne ha fatto richiesta. L'altro genitore, per avere il "suo" 50%, dovrà comunicare all'INPS la modalità di pagamento. Nell'area personale del sito è presente un'apposita voce, che si chiama "**Completa la domanda presentata dall'altro genitore**". Cliccandovi sopra si potrà indicare la modalità scelta per la ricezione del 50% dell'assegno chiudendo in questo modo la pratica



Per le coppie, invece, che decidono che **l'assegno venga erogato a un solo genitore**, la procedura per la domanda non cambia, solo che, al momento di inoltrarla, l'INPS non prenderà in carico l'istruttoria finché l'altro genitore non avrà dato la sua autorizzazione a questa modalità di riscossione. Anche in questo caso, la voce del sito da cercare è "**Completa la domanda presentata dall'altro genitore**", dove si potrà confermare la scelta fatta dal genitore che riscuoterà il **100% dell'assegno**, rinunciando in questo modo al proprio 50%. Nel caso, invece, in cui il secondo genitore rifiutasse la conferma, l'assegno verrebbe automaticamente diviso al 50% tra i due membri della coppia e, come visto nel primo caso, per riscuoterlo sarà necessario indicare la modalità prescelta.

In caso di affidamento esclusivo, l'assegno è corrisposto, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

Per le domande presentate entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell'anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa. In tutti i casi, l'INPS provvede al riconoscimento dell'assegno entro sessanta giorni dalla domanda.

Solo alle domande presentate dopo marzo ma entro giugno spetteranno gli arretrati e che l'importo dell'assegno richiesto dopo il 30 giugno sarà determinato dall'ISEE valido al momento della domanda.



Per ricevere l'assegno è necessario che il **titolare del conto corrente identificato dal codice IBAN specificato nella domanda sia il richiedente dell'assegno unico**. L'INPS non potrà accreditare l'assegno sul conto corrente di una persona differente da chi presenta la domanda. È possibile comunque chiedere l'accredito su un conto corrente cointestato al beneficiario che ha presentato la domanda.

Ecco un riepilogo delle principali casistiche:

- **liquidazione dell'assegno nella misura del 100% dell'importo al genitore richiedente:** lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al medesimo genitore. Nel caso di affidamento a uno dei genitori la domanda deve essere presentata dal genitore affidatario
- **liquidazione dell'assegno nella misura del 50% dell'importo al genitore richiedente e il restante 50% all'altro genitore:** gli strumenti di riscossione devono essere intestati/cointestati a ognuno dei genitori
- **liquidazione dell'assegno a uno dei soggetti che, in luogo dei genitori, esercitano la responsabilità genitoriale** (tutore/i, affidatario/i) e presentano la relativa domanda: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato a uno dei tutori o affidatari
- **liquidazione dell'assegno al figlio maggiorenne per il quale matura il relativo diritto**, che presenta la domanda in sostituzione dei genitori: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al figlio maggiorenne. Si ricorda che, in questo caso, la misura della prestazione è limitata alla quota di assegno di competenza del figlio maggiorenne.

Il pagamento dell'assegno unico e universale in contanti, ammissibile anche nei confronti di un solo genitore nel caso di liquidazione ripartita, è effettuato presso uno degli sportelli postali del territorio italiano nei confronti del beneficiario della prestazione.


AUU: INSERIMENTO DELLA DOMANDA

1° PASSO: ACCEDERE AL PORTALE INPS

L'indirizzo a cui far riferimento per inoltrare la domanda è <https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli>
È possibile accedervi con SPID, Carta d'Identità Elettronica e Carta Nazionale dei Servizi.

2° PASSO: INSERIRE LA DOMANDA DI ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Una volta effettuato l'accesso visualizzeremo la schermata che vediamo sotto e sarà necessario cliccare su **"Nuova domanda/ Aggiungi figlio a domanda già presentata"**




3° PASSO: INSERIRE I DATI DEL RICHIEDENTE E DEI FIGLI

Ora si dovrà procedere ad indicare tutti i dati richiesti nella domanda e cliccare **Avanti**. La domanda sarà così articolata in questo modo:

Presento la domanda in qualità di (indicare uno dei tre casi):

- Genitore
- Genitore affidatario (affido preadottivo)
- Tutore del figlio

Codice fiscale figlio (indicare codice fiscale figlio)



Assegno Unico / Nuova Domanda /

1 Inserimento figlio 2 Dati per il pagamento 3 Reptiogo 4 Invia domanda

Codice fiscale: [redacted] Nome: [redacted]

Informazione

In assenza di ISEE al momento della domanda l'assegno è calcolato con l'importo minimo previsto dalla normativa. L'ISEE può essere comunque presentato anche successivamente, se entro il 30 giugno l'assegno verrà conguagliato con gli arretrati a luglio. Puoi ottenere l'ISEE sul sito Inps in modalità ordinaria o precompilata ([a questo link](#)).

OK

Scheda - figlio - 1

Presento la domanda in qualità di (*):

Genitore Genitore affidatario Tutore del figlio

(*) Campo obbligatorio

Elimina scheda

4° PASSO: INSERIMENTO ULTERIORI INFORMAZIONI PER QUANTIFICARE GLI IMPORTI

Ora si dovrà completare la domanda inserendo ulteriori informazioni:

- (1) Dichiaro che il figlio è a mio carico (*)
- (2) Figlio disabile (indicare sì o no)
- (3) Modalità di ripartizione assegno (indicare uno dei tre casi)
 - Entrambi i genitori sono conviventi con il figlio nel nucleo familiare
 - I genitori sono separati o divorziati o comunque non conviventi
 - Il nucleo familiare del figlio comprende uno solo dei due genitori
- (4) Codice fiscale altro genitore (indicare il codice fiscale dell'altro genitore)
- (5) Modalità di ripartizione dell'assegno (indicare uno dei tre casi):
 - In accordo con l'altro genitore chiedo che l'intero importo dell'assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente.
 - Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall'altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota.
 - Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno
- (6) Dichiaro di avere diritto alla maggiorazione come da art.5 del D.Lgs attuativo della L.46/2021 perché sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - Nucleo familiare con ISEE non superiore a 25.000 euro.
 - Nel corso del 2021, il mio nucleo familiare ha percepito gli ANF (assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 D.L. n. 69/88, convertito, con modificazioni, dalla L.153/88, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente)
- (7) Dichiaro di avere diritto alla maggiorazione come da art.4 comma 8 del D.Lgs attuativo della L.46/2021: mettere la spunta se i genitori sono entrambi titolari di reddito da lavoro al momento della presentazione della domanda

Assegno Unico

servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Home/NuovaDomandaIndex

Scheda - figlio - 1 + Aggiungi figlio

Presento la domanda in qualità di (*):
 Genitore Genitore affidatario Tutore del figlio Elimina scheda

Codice fiscale figlio

(1) Dichiaro che il figlio è a mio carico (*) i

(2) Figlio disabile (*): Sì No

Entrambi i genitori sono conviventi con il figlio nel nucleo familiare

(3) I genitori sono separati o divorziati o comunque non conviventi
 Il nucleo familiare del figlio comprende uno solo dei due genitori

(4) Codice fiscale altro genitore (*):

Modalità di ripartizione dell'assegno (*):
 In accordo con l'altro genitore chiedo che l'intero importo dell'assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente.

(5) Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall'altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota. i
 Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno i

Ai fini della eventuale maggiorazione ex art.5 del D.Lgs n° 230/2021 dichiaro:

(6) Di essere consapevole che devo avere un ISEE non superiore a 25.000 euro.
 Che nel corso del 2021 il mio nucleo familiare ha percepito l'ANF (assegno al nucleo familiare di cui all'articolo 2 del d.l. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla l. 153/1988) in presenza di figli minori del richiedente o di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

(7) Dichiaro di avere diritto alla maggiorazione come da art.4 comma 8 del D.Lgs n° 230/2021 i
 La maggiorazione è prevista per il figlio minore i cui genitori sono entrambi titolari di reddito da lavoro al momento della presentazione della domanda.

Successivamente cliccheremo su **Avanti** nel caso di un unico figlio oppure su **"Aggiungi figlio"**

5° PASSO: INSERIMENTO MODALITÀ DI PAGAMENTO

Sarà necessario scegliere tra modalità di pagamento e inserire i dati del proprio conto corrente o prepagata e poi cliccare su **Avanti**

Prestazioni e Servizi / Assegno unico e universale

Ultimo accesso: 15/01/2022 12:03

Assegno Unico / Nuova Domanda /

1 Inserimento figlio 2 **Dati per il pagamento** 3 Dichiarazioni di responsabilità 4 Riepilogo 5 Invia domanda

Dati di pagamento

i In questa sezione vanno inseriti i dati per l'accredito degli importi dell'assegno eventualmente spettanti. È possibile selezionare solo un'opzione tra quelle disponibili. Se si sceglie la modalità dell'accredito su IBAN si ricorda che il conto o la carta indicata devono essere intestati o co-intestati al richiedente la prestazione. Se si sceglie un IBAN estero area SEPA sarà necessario allegare, successivamente all'invio della domanda, il modulo di identificazione finanziaria e un documento di identità

Modalità di pagamento richiedente (*)

Accredito su conto corrente bancario o postale Bonifico domiciliato presso lo sportello postale Libretto postale Conto corrente estero area SEPA Carta prepagata con IBAN

IBAN(**)

(*) Campo obbligatorio
(**) Campo obbligatorio per modalità di pagamento diverse da bonifico domiciliato

Indietro Esci senza salvare Salva in bozza Avanti

6° PASSO: COMPILARE LA DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Mettere la spunta sui due campi e cliccare **Avanti**

servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Home/NuovaDomandaIndex

Prestazioni e Servizi / Assegno unico e universale

Ultimo accesso: 15/01/2022 12:03

Assegno Unico / Nuova Domanda /

1 Inserimento figlio 2 Dati per il pagamento 3 **Dichiarazioni di responsabilità** 4 Riepilogo 5 Invia domanda

Dichiarazioni di responsabilità

Dichiaro di essere in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno (*):

- Essere cittadino italiano o equiparato o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di uno Stato non appartenente alla Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- Essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- Non percepire il reddito di cittadinanza;
- Essere residente e domiciliato in Italia;

Ovvero

- Essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)


- L'Inps, in qualità di Titolare del trattamento, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, la informa che i dati personali forniti nell'ambito del procedimento che la riguarda, compresi quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, sono trattati in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, al fine di definire la domanda e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse o per garantire il rispetto di obblighi di legge.
- Il trattamento dei suoi dati personali potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle indicazioni previste dal Regolamento UE, a partire da quanto indicato agli artt. da 5 a 11, e sarà svolto da dipendenti dell'Istituto appositamente autorizzati ed istruiti. Solo eccezionalmente, i suoi dati potranno essere conosciuti e trattati da soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto dell'INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE.
- Nei casi previsti da disposizioni legislative o, se previsto per legge, di regolamento e nel rispetto dei limiti dagli stessi fissati, i dati personali possono essere comunicati dall'INPS ad altri soggetti pubblici o privati che operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento, nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione. La diffusione dei dati forniti è possibile solo su espressa previsione di legge o, se previsto per legge, di regolamento.
- Il conferimento dei dati non indicati con asterisco è obbligatorio, poiché previsto dalle leggi, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, che disciplinano la prestazione e gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche l'applicazione di sanzioni.

Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui alla medesima informativa (*)
(*) Campo obbligatorio

Indietro Esci senza salvare Salva in bozza Avanti

7° PASSO: VERIFICA DATI ED INVIO DELLA DOMANDA

A questo punto si dovrà controllare la correttezza dei dati inseriti nella schermata riepilogativa



Se i dati sono corretti si potrà cliccare sul tasto "Invia domanda".

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)


Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui alla medesima informativa: **Si**

adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche l'applicazione di sanzioni.

- I dati saranno trattati dall'INPS nei termini di legge e, comunque, per un tempo non superiore a 5 anni dalla conclusione del procedimento, fatti salvi eventuali contenziosi. In ogni caso è fatto salvo il trattamento effettuato a fini di archiviazione di documentazione nel pubblico interesse. Alcuni trattamenti effettuati dall'Inps, per le finalità elencate in precedenza, possono prevedere il trasferimento dei dati personali all'estero, all'interno e/o all'esterno dell'Unione Europea. Qualora ciò sia necessario, l'Inps nel garantire il rispetto del Regolamento UE (art. 45), procede al trasferimento dei dati soltanto verso quei Paesi che garantiscono un adeguato livello di protezione degli stessi.
- Nei casi previsti, lei ha il diritto di opporsi al trattamento o ad ottenere dall'Inps, in qualunque momento, l'accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza può essere presentata all'INPS tramite il Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo: INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, n. 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it.
- Qualora ritenga che il trattamento di dati personali che la riguardano sia effettuato dall'Inps in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento UE) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Regolamento UE).
- Ulteriori informazioni in ordine al trattamento dei suoi dati e ai diritti che le sono riconosciuti possono essere reperiti sul sito istituzionale www.inps.it, "Informazioni sul trattamento dei dati personali degli utenti dell'INPS, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016", oppure sul sito www.garanteprivacy.it del Garante per la protezione dei dati personali.

Indietro Esci senza salvare Salva in bozza **Invia domanda**

Una volta inviata la domanda il sistema rilascerà un protocollo di invio e sarà possibile scaricare la ricevuta.



The screenshot shows the INPS website interface. At the top, there's a navigation bar with the INPS logo and various menu items. Below that, a breadcrumb trail indicates the user is in the 'Assegno Unico / Nuova Domanda' section. A progress bar shows five steps: 1. Inserimento figlio, 2. Dati per il pagamento, 3. Dichiarazioni di responsabilità, 4. Riepilogo, and 5. Invia domanda. The main content area displays a confirmation message: 'Hai inviato correttamente la domanda di Assegno Unico. Nei prossimi giorni potrai scaricare la ricevuta nella sezione "Consulta e gestisci le domande già presentate" presente nella home page di questa procedura.' Below this, it states 'La domanda per il soggetto [redacted] è stata registrata con numero domanda [redacted]', with the latter circled in red. A 'Scarica ricevuta' button is visible at the bottom left.

Nel caso in cui si voglia inserire successivamente l'ISEE, o inserire quello aggiornato basterà nella home selezionare **"Consulta e gestisci le domande già presentate"**



The screenshot shows the home page of the 'Assegno Unico' service. It features a grid of buttons for various actions. On the left, there are three buttons: 'Nuova domanda / Aggiungi figlio a domanda già presentata', 'Nuova domanda come tutore del genitore', and 'Nuova domanda come figlio maggiorenne'. On the right, there are three buttons: 'Assegno unico e universale per i figli a carico', 'Consulta e gestisci le domande già presentate' (circled in red), and 'Completa le domande presentate dall'altro genitore'. A search bar and navigation links are visible at the top.

Nel **Dettaglio domanda** è possibile aggiungere i documenti aggiornati



The screenshot shows the 'Dettaglio Domanda' page. It displays fields for 'Numero domanda' and 'Data presentazione'. Below these, there are tabs for 'Dati Domanda', 'Allegati', 'Provvedimenti/Ricevuta', 'Comunicazioni', and 'Pagamenti'. The 'Allegati' tab is selected. A red arrow points to a green 'Aggiungi allegato' button located at the bottom right of the page.

FEBBRAIO 2022



Per essere sempre aggiornato vai su
<https://www.uilcomsardegna.info/ita>



La **UILCom Sardegna**

attraverso

il **Coordinamento Pari Opportunità e Politiche di genere**, le **RSU** e i
delegati

resta a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori
per eventuali approfondimenti e chiarimenti necessari.

Quanto sopra riportato è reperibile sul sito <https://www.inps.it>

Aggiornato a Febbraio 2022



UILComSardegna

Via Po 1 angolo V.le Elmas 09122 Cagliari

Tel/Fax 070291508

<https://www.uilcomsardegna.info/ita>

sardegnaeuilcom.it

pariopportunita@uilcomsardegna.info

**ZERO
MORTI
SUL
LAVORO?
OK.**

